

IL DECRETO-LEGGE N. 131 DEL 2023: DECRETO ENERGIA, SOSTEGNO DEL POTERE D'ACQUISTO E TUTELA DEL RISPARMIO

Il 25 settembre è stato approvato in Consiglio dei Ministri il **decreto-legge n.131 del 2023**, il cosiddetto “**decreto Energia**”, contenente “**misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio**”.

Nonostante questo **titolo** piuttosto **enfatico** si tratta, come ha sottolineato nel suo intervento in aula il [deputato del PD-IDP Andrea Gnassi](#), di “un **provvedimento** tutto sommato **modesto**”, di “una sorta di **scatola vuota**”.

Il Capo I si limita infatti alla **proroga** fino a fine anno di alcuni **interventi avviati con il Governo Draghi**, che avevano permesso di ridurre sensibilmente l'impatto sui redditi del caro prezzi.

Il punto è che se **misure** come quelle contenute nell'**articolo 1** possono essere utili nel breve periodo, come la riduzione per il quarto trimestre delle bollette dell'energia elettrica e del gas a favore dei nuclei familiari più disagiati, **manca completamente una strategia di medio-lungo periodo di politica energetica e antinflazionistica**. Che ne è dell'“energy release” volto a consentire alle imprese gasivore l'accesso a forniture di gas a prezzi contenuti per dieci anni? E del “price cap” al prezzo del gas? Non c'è alcuna traccia della sterilizzazione oneri di sistema dell'elettrico o di altre misure strutturali. Nessuna lontana ipotesi di politica energetica. Solo una rincorsa pericolosa verso soluzioni che difficilmente allevieranno i costi sostenuti da famiglie e imprese, vedi nucleare.

Analoga considerazione si può fare per l'**articolo 2**, che destina ulteriori 100 milioni di euro a favore dei titolari della social card per l'acquisto di carburante o, in alternativa, di abbonamenti per i mezzi di trasporto. Si tratta di **ben poca cosa** rispetto al mancato rinnovo già per l'anno in corso dell'agevolazione sulle accise dei carburanti, che molto hanno contribuito nel 2022 al contenimento dei costi su famiglie e imprese.

Decisamente **poco è stanziato** anche per il **bonus trasporti** (12 milioni di euro, una dotazione insufficiente, tanto che è andata esaurita in pochissime ore dall'entrata in vigore del provvedimento) e per il **fondo integrativo statale** per la concessione di **borse di studio per l'accesso alla formazione superiore** (7,4 milioni di euro).

Non manca poi l'**ennesimo condono**, quello dell'**articolo 4**, che prevede una **sanatoria per i commercianti che non hanno emesso scontrini**, consentendo la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso anche se le violazioni sono state già contestate.

Con l'**articolo 6**, poi, il Governo ha inteso bloccare il contenzioso dei **lavoratori già di Alitalia esclusi dalla nuova compagnia ITA Airways** mediante una norma di interpretazione autentica – dell'articolo 56, comma 3-bis, del decreto-legge n. 270 del 1999 – con la quale, in maniera retroattiva, **si modificano le norme sulla cessione del ramo d'azienda** per evitare l'applicazione dell'art. 2112 del codice civile, là dove prevede il trasferimento dei lavoratori in caso appunto di cessione di ramo d'azienda, agli ex dipendenti di Alitalia che hanno avviato un contenzioso legale per farsi assumere. L'interpretazione delle norme applicabili in merito al contenzioso lavoristico attivato da taluni dipendenti di Alitalia per vedersi riconosciuto il passaggio automatico del rapporto di lavoro in capo a ITA, è una questione centrale che merita una soluzione idonea a tutelare le varie esigenze in campo, nell'ottica di garantire la conclusione della cessione di ITA a Lufthansa ma **senza restringere i diritti dei lavoratori in maniera retroattiva, come invece questo articolo impone**.

Insomma, si tratta di un provvedimento, come ha ben sintetizzato nella sua dichiarazione finale di voto il [deputato del PD-IDP Vinicio Peluffo](#), “**ambizioso solo nel titolo, distante nell'articolato dalle promesse elettorali**, dal racconto trionfante di questa estate secondo il quale in Italia va tutto bene, distante dalla quotidianità di chi deve pagare le bollette, fare benzina o pagare l'abbonamento del trasporto pubblico per andare a lavorare, con un'inflazione che scarnifica i redditi e intacca anche i risparmi”.

Detto che per tutto questo il **voto del Gruppo Pd-Idp** alla Camera rispetto a questo provvedimento non può che essere **contrario**, ecco le **principali misure** in esso contenute.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio” AC 1437 e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alle Commissioni riunite X Attività produttive e VI Finanze.

CAPO I - MISURE IN MATERIA DI ENERGIA E INTERVENTI PER SOSTENERE IL POTERE DI ACQUISTO DELLE FAMIGLIE

BONUS SOCIALE ELETTRICO E GAS E BONUS ELETTRICO PER GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE (ART. 1, CO. 1, 8-9)

Si interviene sulle **agevolazioni tariffarie** riconosciute ai clienti domestici **economicamente svantaggiati** per la fornitura di **energia elettrica** e di **gas** e ai clienti domestici in **gravi condizioni di salute** per la fornitura di **energia elettrica** (i cosiddetti “**bonus sociali**”), disponendo la cessazione nel IV trimestre 2023 delle compensazioni complementari integrative previste fino al III trimestre.

Contestualmente per i clienti domestici titolari di **bonus sociale elettrico** si istituisce un **contributo straordinario per il IV trimestre 2023**, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per il bonus sociale. Questo contributo opera al posto del contributo straordinario di cui l'art. 3 del decreto-legge n. 34 del 2023, che era invece previsto a favore dei clienti domestici diversi da quelli titolari di bonus sociale, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, nel caso in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superasse la soglia di 45 euro/MWh.

RELAZIONE DI RENDICONTAZIONE ARERA (ART. 1, CO. 2)

Si dispone che **ARERA** predisponga entro il 31 maggio 2024 la **Relazione di rendicontazione** dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale relativa al 2023.

AZZERAMENTO ONERI GENERALI GAS - IV TRIMESTRE (ART. 1, CO. 3-4)

Si conferma, per il IV trimestre 2023, l'**azzeramento delle aliquote** delle componenti tariffarie relative agli **oneri generali** per il **settore del gas**. Si dispone che ai relativi oneri, pari a 300 milioni, si provveda a valere sulle risorse già disponibili presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali.

RIDUZIONE IVA GAS (ART. DA 5 A 7)

Si proroga la **riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento** (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di **gas metano** usato per **combustione per usi civili e industriali** contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2023**. Si prevede la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di **teleriscaldamento** nonché alle somministrazioni di **energia termica prodotta con gas metano** in esecuzione di un contratto servizio energia.

IN MATERIA DI SOCIAL CARD (ART. 2, CO. 1-3)

Si riconosce un **ulteriore contributo** ai beneficiari della **social card**, come misura di sostegno al potere d'acquisto dei **nuclei familiari meno abbienti**, anche a seguito dell'**incremento del costo del carburante**.

DOTAZIONE DEL FONDO PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO (ART. 2, CO. 4)

Si dispone l'incremento di 12 milioni di euro per il 2023 del cosiddetto "**fondo bonus trasporti**", già previsto a normativa vigente con una dotazione di 100 milioni nel 2023, allo scopo di far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno.

BORSE DI STUDIO PER CORSI UNIVERSITARI E ISTITUZIONI AFAM (ART. 2, CO. 5-6)

Si incrementa il fondo integrativo statale per la concessione di **borse di studio** di 7.429.667 euro, per l'anno 2023, destinato alla corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla **formazione superiore AFAM**.

RIFORMA DEL REGIME DI AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA (ART. 3)

Si adegua la disciplina delle **agevolazioni tariffarie** a favore delle **imprese a forte consumo di energia elettrica** alla nuova "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022" (Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01).

Si prevede che possano accedere a tali agevolazioni le imprese con un **consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh** operanti nei **settori a rischio o ad alto rischio rilocalizzazione** individuati come tali dalla Comunicazione o, comunque, considerabili tali in base ai parametri di intensità energetica e intensità di scambi commerciali utilizzati a tal fine dalla Commissione europea. Per le **imprese operanti in altri settori**, ma **beneficiarie** delle agevolazioni riconosciute dal **previgente regime** di aiuti, è prevista una **disciplina transitoria**, con il riconoscimento di agevolazioni tariffarie decrescenti nel tempo. Restano **escluse** dall'agevolazione le **imprese** che, pur in possesso dei requisiti sopra descritti, si trovino **in stato di difficoltà**.

Si stabilisce l'**intensità delle agevolazioni riconosciute** alle imprese energivore, in forma di esenzione parziale dal pagamento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili, prevedendo **premierità** per le **imprese** che coprano **almeno il 50 per cento** del proprio **consumo di energia elettrica** con energia da **fonti che non emettono carbonio**.

Si obbligano le imprese beneficiarie ad eseguire una **diagnosi energetica** e ad adottare ulteriori **misure** volte a **ridurre le emissioni** di gas a effetto serra.

Si affida all'**ENEA** il compito di effettuare i pertinenti **controlli**, in collaborazione con il GSE e l'ISPRA.

CAPO II – MISURE IN MATERIA DI VERSAMENTI FISCALI

VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI (ART. 4)

Si concede la facoltà di avvalersi del **ravvedimento operoso** ai contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più **violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi**, anche se le violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023. Si precisa anche che le violazioni regolarizzate non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria.

CAPO III – MISURE A TUTELA DEL RISPARMIO E DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE, E PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

CESSIONI DI COMPENDI ASSICURATIVI E ALLINEAMENTO DI VALORI CONTABILI PER LE IMPRESE (ART. 5)

Si consente alle **imprese di assicurazione** che **non utilizzano** i **principi contabili internazionali**, nel caso in cui acquisiscano un compendio aziendale da parte di un'altra impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa, di **rilevare** inizialmente in bilancio gli **attivi finanziari** riferiti alle gestioni separate al **valore di carico**, **anziché al prezzo di cessione**. Tale rilevazione contabile rileva anche ai fini dell'IRES e dell'IRAP. Si consente inoltre al cessionario di valutare, nell'esercizio in corso al 30 settembre 2023 e nel successivo, i predetti attivi finanziari, se non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio, in base al loro valore di rilevazione iniziale, invece del minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

CESSIONE DI COMPLESSI AZIENDALI DA PARTE DI AZIENDE AMMESSE ALLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (ART. 6)

Rispetto alla disciplina dell'**amministrazione straordinaria** delle **grandi imprese in crisi**, si prevede che le operazioni effettuate in attuazione del **programma di cessione** dei complessi aziendali o del programma di cessione dei complessi di beni e contratti, **in vista della liquidazione** dei beni del cedente, **non costituiscono** comunque **trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda** agli effetti previsti dall'art. 2112 cc., che in caso di trasferimento d'azienda dispone la prosecuzione con il cessionario dei relativi rapporti di lavoro in essere. Si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti dell'articolo 2112 cc., le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali o del programma di cessione dei complessi di beni e contratti, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione UE che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario.

POTENZIAMENTO ATTIVITÀ DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA (ART. 7, CO. 1)

Si estende la facoltà concessa al Dipartimento della **Ragioneria generale dello Stato** di potersi avvalere di **personale in posizione di comando** per lo svolgimento delle **attività di analisi e valutazione della spesa** assegnate al Dipartimento, anche a supporto delle strutture non indicate nell'art. 25 del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011.

CONTENIMENTO DELLA SPESA PER SOCIETÀ PUBBLICHE (ART. 7, CO. 2)

Si **esclude** l'applicazione a **SIMEST S.p.A.** e a **SACE S.p.A.** dei **vincoli** e degli **obblighi** in materia di **contenimento della spesa pubblica**, previsti dalla normativa vigente nei

confronti dei soggetti inclusi dall'Istat nel conto economico delle Pubbliche amministrazioni. Si mantengono ferme nei confronti di queste società le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, così come gli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

FONDO AVVIO OPERE INDIFFERIBILI (ART. 7, CO. 3-5)

Si prevedono procedure per consentire a determinati **interventi** finanziati nell'ambito del **PNRR** e del **PNC** di essere riammessi a beneficiare delle **risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili**, costituito per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione. In particolare, si assicura agli interventi a titolarità del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione e del Merito che hanno aderito ad accordi quadro Invitalia una quota aggiuntiva del citato Fondo pari al 10 per cento del contributo assegnato per ciascun intervento.